

(N. 2885)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1953 (V. Stampato N. 3221)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 18 MARZO 1953

Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie  
e segreterie giudiziarie.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La tabella allegata al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

#### Art. 2.

Nessun diritto, previsto dalla tabella allegata alla presente legge, è dovuto nelle controverse in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, in quelle del lavoro e nelle pratiche di pensione di qualsiasi natura, se il valore delle stesse non eccede la somma di

lire 100.000. Al di sopra di tale limite e fino alle lire 500.000 i diritti sono ridotti a metà.

#### Art. 3.

Il comma 3° dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, è sostituito dal seguente:

« La somma eventualmente residua e l'avanzo di cui al comma 2° dell'articolo 12 sono ripartiti, per due terzi, in quote uguali fra tutti indistintamente i funzionari del distretto, compresi quelli che hanno già percepito la quota di lire 20.000. L'altro terzo è tenuto a disposizione del Ministero di grazia e giustizia per sopperire a bisogni straordinari dei tribu-

nali e delle preture, anche non facenti parte del distretto giudiziario da cui le somme provengono.

Art. 4.

Il fondo per il funzionamento del servizio del Casellario giudiziario costituito con il provento del diritto di urgenza per il rilascio dei certificati penali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059, non può eccedere lire sette milioni.

Art. 5.

Il rendiconto della gestione dei diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie è, per ciascun esercizio finanziario, approvato dal Ministro di grazia e giustizia e presentato al Parlamento in allegato al rendiconto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 6.

Rimangono in vigore, in quanto non siano incompatibili con quelle della presente legge, le disposizioni del decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059, nonché quelle del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, richiamato in vigore con la legge 15 marzo 1951, n. 250, prorogato con la legge 31 luglio 1952, n. 1219.

Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1953 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e la relativa tabella, senza le modificazioni apportatevi dalle precedenti disposizioni.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE.

TABELLA DEI DIRITTI SPETTANTI ALLE CANCELLERIE  
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

1. — Diritto per la prima iscrizione nei ruoli generali e nei registri generali in materia civile e penale in ogni grado di giurisdizione:

per le conciliazioni . . . . .	L. 5
per le preture . . . . .	» 15
per i tribunali . . . . .	» 25
per le corti d'appello . . . . .	» 30
per la corte di cassazione . . . . .	» 50

2. — Diritto per ogni fascicolo di affare civile e penale, da formare ai termini di legge, compresi i fascicoli relativi agli articoli di credito, iscritti nei campicini civile e penale:

per le conciliazioni . . . . .	» 10
per le preture . . . . .	» 20
per i tribunali . . . . .	» 50
per le corti d'appello . . . . .	» 100
per la corte di cassazione . . . . .	» 200

3. — Diritto per ogni comunicazione da farsi d'ufficio in ordine ai provvedimenti dati dal giudice e per ogni inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, nel foglio degli annunci legali e nei giornali stabiliti dal giudice:

per le conciliazioni. . . . .	» 10
per le preture . . . . .	» 15
per i tribunali . . . . .	» 25
per le corti d'appello . . . . .	» 30
per la corte di cassazione . . . . .	» 40

Tale diritto è dovuto per ogni parte che si costituisca o comparisca. Più parti aventi unico interesse corrispondono un solo diritto.

4. — Diritto di copia e di autenticazione di atti civili e penali: per ogni pagina. . . . . » 20
5. — Diritto per il rilascio di certificati, non iscritti a registro cronologico, richiesti dalle parti, esclusi quelli del casellario. » 30

6. — Diritto per il rilascio dei certificati del casellario:
- a) se richiesto dalla parte in carta da bollo . . . . L. 15
  - b) se richiesto al nome di altra persona, ai sensi dell'articolo 607 del Codice di procedura penale . . . » 30
7. — Diritto di urgenza:
- a) per il rilascio e per l'autenticazione di copie in materia civile e penale entro i due giorni successivi a quello della richiesta; per ogni pagina . . . . » 10
  - b) per il rilascio di certificati, esclusi quelli del casellario, entro il giorno successivo a quello della richiesta . . . . » 25
8. — Diritto per ogni iscrizione di atti nel registro delle legalizzazioni. » 5
- Se la legalizzazione è richiesta nello stesso giorno . . . . » 10
9. — Diritto di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di registrazione degli atti quando questo adempimento sia posto per legge direttamente a cura del cancelliere . . . . » 50
- Per le vendite immobiliari esattoriali, eseguite con la procedura prevista dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, i diritti sono ridotti alla metà.
10. — Diritto per ogni ordinativo di pagamento nelle liquidazioni dei depositi giudiziari, per l'assegnazione o distribuzione di somme nelle procedure di esecuzione e per ogni liquidazione di onorari nelle procedure fallimentari, per ogni ordinativo:
- a) per somme fino a lire 5.000 . . . . » 25
  - b) per somme superiori a lire 5.000 e fino a lire 10.000 » 40
  - c) per somme superiori alle lire 10.000 . . . . » 80
11. — Diritto per la compilazione delle note delle spese in materia civile e penale . . . . » 40
12. — Diritto di ricerca e di visione di atti e fascicoli relativi ad affari civili e penali, definiti o estinti da oltre l'anno:
- quando sia indicato con precisione l'anno a cui si riferisce l'atto o il fascicolo . . . . » 20
  - quando non sia fornita alcuna indicazione, per ciascun anno successivo al primo. . . . » 10

13. — Diritto di ricerca e di visione degli atti successivi alla costituzione delle imprese e delle società. . . . . L. 25
14. — Diritto di visione degli elenchi relativi ai protesti cambiari:
- a) per il primo mese . . . . . » 15
- b) per ogni mese successivo . . . . . » 10
15. — Diritto per la prima vidimazione dei libri di commercio e di quelli tenuti da imprese, società, associazioni, fondazioni, ecc., compresi i copialettere:
- a) quando il registro non supera le 100 pagine . . . » 40
- b) per ogni 100 pagine successive o frazioni . . . . » 15
16. — Diritto per la vidimazione annuale prescritta dal Codice civile per i libri di commercio . . . . . » 50
17. — Diritto per ogni iscrizione nel registro delle imprese o, fino all'attuazione di questo, nei registri di cancelleria di atti e fatti previsti dall'articolo 100, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 . . . . . » 200
18. — Diritto per ogni deposito di atti o documenti previsti dall'articolo 101 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318. . . » 150

p. Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE.